



TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

Dott. L. Villa
Dott. M. Cogliandolo
Dott. S. Sandri
Dott. W. Troielli

Presidente
Giudice est.
Giudice Onorario
Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art 31 d.lgs 286/98 relativo ai minori

nato a San Salvador (El Salvador) il
, nata a Milano il

figli di:

(El Salvador) il

E di

, nata a San Salvador (El Salvador) il (

nato a Milano il

figlio di:

nata a San Salvador (El Salvador) il

E di

nato a Lima (Perù) il

I tre ricorrenti

abitanti, unitamente ai minori in oggetto, in _____ a
_____ difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Laura Mazza in Via Cadore,
19 a Milano (fax 02.39444579).

Rilevato che:

- con ricorso depositato il 28.09.2017 i signori _____ hanno chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 286/98;

Letto il parere favorevole espresso dal PM e vista la documentazione allegata al ricorso;

Rilevato che:

- ✓ la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sent. 25.10.2010 n. 21799) ha chiarito l'esegesi della normativa in oggetto, invitando l'operatore a giudicare il caso concreto, così abbandonando l'orientamento restrittivo seguito da altra parte della giurisprudenza evidenziando che: «La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno

effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare»;

- ✓ tale orientamento appare ormai consolidato e ha trovato immediata conferma nella sentenza n. 7516/2011;

Ritenuto pertanto che in linea di principio possono dirsi sussistenti le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 31 d.lgs 286/98 quando il minore:

- sia affetto da una malattia/rara patologia per la cui cura appare necessaria la sua permanenza in Italia, considerato anche che nel Paese di origine non sono disponibili cure analoghe a quelle alle quali è sottoposto in Italia, considerato anche che il minore è intrasportabile;
- ricorra un qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva, o è altamente probabile deriverà al minore, dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto",
- sia documentato un rapporto affettivo significativo tra il minore ed il genitore ricorrente che rischia di essere espulso, idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore per la necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica, tenendo anche conto della presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia";
- la sussistenza di coesione familiare nell'ambito della quale lo straniero abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psico-fisico;
- ove si tratti di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), sussista la effettiva idoneità del ricorrente ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui"

Nel caso di specie:

- il ricorrente _____ e la moglie _____ nel 2008 hanno lasciato la loro terra di origine, El Salvador, per raggiungere l'Italia; nel 2010 sono stati raggiunti dai figli _____ **anch'essa** odierna ricorrente; sempre nel 2010 _____ è nata a Milano l'ultimogenita _____;
- il minore _____ è nato a Milano da una relazione tra l'allora minorenni _____ ;
- i minori _____ in relazione ai quali entrambi i genitori propongono ricorso, risultano perfettamente integrati nel tessuto sociale italiano, frequentano regolarmente la scuola e svolgono attività extrascolastiche e sportive, come risulta dalla copiosa documentazione allegata;
- Il ricorrente _____ ha stabilizzato la propria posizione lavorativa ed è attualmente dipendente della società cooperativa _____ ; sua moglie e ricorrente (_____ è stata assunta a tempo indeterminato in qualità di colf;
- Quanto al minore _____ egli è stato riconosciuto dal padre in data _____ dopo un primo momento di rifiuto avendo riconsiderato la propria posizione

- ed attualmente si prende cura del bambino, anche contribuendo economicamente alle sue necessità e prestandogli la dovuta assistenza morale ed affettiva. Il padre risulta in possesso di regolare permesso di soggiorno ed è sua intenzione, una volta raggiunta l'indipendenza economica, contrarre matrimonio con la ricorrente _____ anche quest'ultima, analogamente ai genitori, svolge attività lavorativa, seppure non in regola, a tempo indeterminato come colf;
- I tre ricorrenti, unitamente ai minori nel cui interesse il ricorso è stato proposto, alloggiano a _____, nessuno di loro ha precedenti penali, di polizia o espulsioni a carico;
 - l'eventuale rimpatrio dei ricorrenti _____ e la moglie _____ con i minori _____ e _____ determinerebbe un grave pregiudizio per la crescita psico-fisica dei medesimi, che verrebbero sradicati dal territorio nel quale vivono ormai da molti anni, e costretti a interrompere il percorso scolastico; _____ tra l'altro, è nata in Italia e non è mai stata nel Paese di origine;
 - Analogo pregiudizio per la crescita psico-fisica si verificherebbe per _____ nel caso in cui venisse rimpatriata la madre, cioè la ricorrente _____ posto che il minore, oltre ad essere nato in Italia ed aver conosciuto unicamente questa realtà, ha esigenza di mantenere la relazione affettiva con il padre _____ e di godere suo supporto, considerato anche che i genitori hanno manifestato l'intenzione di sposarsi non appena raggiunta l'indipendenza economica;

Si ritiene pertanto che nel caso di specie, riconosciuta sia l'integrazione di _____ e _____, sia una adeguata condotta genitoriale di tutti e tre ricorrenti verso i minori oggetto del provvedimento, vada concessa la richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 31 d.lgs 286/98.

Rilevato che il permesso ai sensi del predetto articolo 31 d.lgs 286/98 può essere concesso per due anni, tempo nel quale i ricorrenti dovranno provvedere a regolarizzare la propria posizione in Italia mediante gli ordinari strumenti legislativi in materia di flussi migratori; rilevato altresì che il permesso rilasciato dovrà consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e conseguentemente l'iscrizione al SSN (si veda art. 2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 che attua la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, in vigore dal 15 febbraio 2007) in quanto contrariamente verrebbe vanificata al finalità della normativa

PQM

Visti gli artt. 31 d.lgs 286/98, 333, 336, e 741 cpc, deliberando in via definitiva e con effetto immediato

Autorizza

_____ e _____ a permanere in Italia a norma del 3° comma dell'art. 31 D. Lgs. n. 286/98 per due anni;

Visto l'articolo 741, 2° comma, cpc

_____ dichiara

Il presente decreto immediatamente efficace.

Si comunichi:

- al P.M. sede;
- al Comune di Milano
- alla Questura di Milano ex art. 31 D. Lgs. 286/98

- al Consolato del Salvador ex art. 31 D. Lgs 286/98

Si notifici ai ricorrenti presso il difensore domiciliatario avv. Laura Mazza con studio in Via Cadore, 19 a Milano (fax 02.39444579).

Milano, Camera di Consiglio del 01.12.2017

Il Giudice est.
Dott.ssa M. Cogliandolo



Il Presidente
Dott. L. Villa

